

ESENZIONI IMU CORRELATE ALL'EMERGENZA ECONOMICA A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID_19

Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative succedutesi in materia di esenzioni IMU per l'emergenza economica a seguito della pandemia COVID_19 (art. 177 DL n. 34/2020, art. 78 DL n. 104/2020, art. 9 DL n. 137/2020 e ART. 5 DL n. 149/2020), sono esentati dal pagamento sia della rata di acconto sia della rata di saldo IMU 2020:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che l'ordinamento giuridico italiano esclude in materia tributaria l'applicabilità del principio di interpretazione analogica per esenzioni ed agevolazioni ed impone di rimanere aderenti al dettato normativo in ossequio al principio di tassatività; ne consegue che ai fini dell'esatta individuazione degli immobili interessati dall'esenzione è necessario fare riferimento a quanto espressamente previsto dalla norma sopra riportata. Pertanto dalle "attività esercitate" ai fini IMU di cui sopra vanno esclusi gli appartamenti destinati alle locazioni brevi (c.d. "locazioni turistiche") e non utilizzati nella forma commerciale degli "affittacamere", anche in considerazione del fatto che l'espressione "gestore delle attività ivi esercitate" richiama il concetto di gestione di impresa e quindi la figura dell'imprenditore, così come disciplinata dall'art. 2082 c.c., che svolge l'attività produttiva in forma coordinata, organizzata, abituale e non occasionale, e con metodo economico, caratteristiche che accomunano tutte le fattispecie elencate dalla legge.

Sono esentati dal pagamento della sola rata di saldo IMU 2020:

- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
- gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, nightclub e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività aventi i codici ATECO indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 del Decreto Legge n. 137/2020, c.d. "Decreto ristori", in attesa della conversione in Legge (a titolo meramente esemplificativo: ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, palestre, piscine ecc.), **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
- gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività aventi i codici ATECO indicati nella tabella di cui all'Allegato 2 del Decreto Legge n. 149/2020, c.d. "Decreto ristori 2" in attesa della conversione in Legge (a titolo meramente esemplificativo: commercio al dettaglio di mobili per la casa, di articoli di pelletteria e da viaggio, oggetti d'arte, oggetti d'artigianato, di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa ecc.), **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**